COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
Città Metropolitana di Messina

98030 MONGIUFFI MELIA P.zza S. Nicolò 8 (ME) – Tel 0942- 20006-20263 Fax 0942-20062
C. F. 87000390838 – P.IVA 00463870832- e-mail: segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 70

OGGETTO: ART. 82 COMMA 8 BIS DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 , N. 267 DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PER IL SINDACO PRO TEMPORE

L'anno duemilaventi addì 23 del mese di Giugno alle ore 17:00 nella sede municipale di Mongiuffi Melia.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
D'AMORE	ROSARIO LEONARDO	Sindaco		X
LONGO	LEONARDO SALVATORE	Vice - Sindaco	X	
LONGO	ANGELO MARCELLO	Assessore	X	
CURCURUTO	CARMEN	Assessore		X
BUCCERI	MARIO LEONARDO	Assessore	X	
		TOTALE	3	2

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Longo Leonardo Salvatore

Assiste il Segretario Comunale Dott. Fallica Pietro Vincenzo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Vice Sindaco Longo Leonardo Salvatore dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 8/6/90, n° 142 (come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto,

Con votazione unanime

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato;

E' APPROVATA

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Comune di Mongiuffi Melia
Città Metropolitana di Messina
Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Municipale

****

OGGETTO: ART. 82, COMMA 8-BIS, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PER IL SINDACO PRO TEMPORE

IL VICESINDACO

Premesso:

- che la l. r. 26 giugno 2015, n. 11, recante "*Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e della Giunte Municipali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali*" ha apportato modifiche ordinamentali dirette ad armonizzare la normativa regionale con quella nazionale, con riferimento sia alla composizione dei Consigli e delle Giunte comunali che allo *status* di amministratore locale;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della suddetta l. r. 26 giugno 2015, n. 11, "*a decorrere dal primo rinnovo dei Consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s. m. i., è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e s. m. i. e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così determinata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.00 abitanti*";
- che l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119, e le relative tabelle allegate determinano la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Amministratori locali in relazione alle categorie di riferimento ed alla dimensione geografica dell'ente;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119, e le relative tabelle allegate prevedono la maggiorazione delle indennità in relazione a specifiche condizioni ed esattamente: a) nella misura del 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali; b) nella misura del 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica; c) nella misura del 2% per gli enti locali la cui spesa corrente pro capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;
- che la l. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 54, prevede, tra l'altro, la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti delle Province e delle Regioni, ai Presidenti delle comunità montane, ai Presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- che con proprio parere prot. 10601/2016 l'Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia ha precisato che la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, risulta ancora applicabile, in armonia con l'indirizzo interpretativo espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con delibera n. 1/Contr./12 del 12 gennaio 2012, la quale ha ricordato come "*la disposizione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 sia ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006 ed essendo il d. l. n. 78 finalizzato al contenimento della*

spesa pubblica; di tale vigenza deve tenersi conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto percepito";
- che sempre nel medesimo parere l'Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia ha chiarito che "*la tecnica legislativa utilizzata nell'art. 2, comma 1, della l. r. 11/2015 è quella del rinvio dinamico alla normativa statale richiamata per cui, laddove il predetto d. m. 119/2000 o l'art. 82 del d. lgs. 267/2000 dovessero subire modifiche o integrazioni, queste si applicheranno automaticamente nell'ordinamento regionale*";

Rilevato:
- che il Comune di Mongiuffi Melia è andato a nuove elezioni in data 10 giugno 2018, con la conseguenza che da allora trova applicazione, per ciò che concerne lo *status* di amministratore locale, la disciplina contenuta nella l. r. 26 giugno 2015, n. 11;
- che, risultando necessario provvedere all'adeguamento di quanto disposto dalla l. r. 26 giugno 2015, n. 11 ed all'adeguamento al decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119, in ordine alla determinazione delle indennità dei componenti dell'organo esecutivo, con delibera n. 87 del 17 luglio 2018 la Giunta Municipale ha stabilito di fissare, provvedendo alla decurtazione imposta dalla l. 23 dicembre 2005, n. 266, le indennità di funzione del Sindaco in € 1.162, 00, del Vicesindaco in € 174, 00 e di ciascun assessore in € 116, 00;

Osservato:
- che la l. 19 dicembre 2019, n. 157, in sede di conversione dell'art. 57-quater d. l. 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto il comma 8-bis all'art. 82 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a tenore del quale: "*la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*";
- che i commi 2 e 3 dell'art. 57-quater del d. l. 26 ottobre 2019, n. 124, prevedono che: "*a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali*";
- che, secondo quanto affermato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia con delibera n. 67 del 14 maggio 2020, l'incremento di cui al comma 8-bis dell'art. 82 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non opera ex lege, ma postula l'espressione di una scelta decisionale rimessa all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo;
- che la medesima sezione di controllo ha rilevato come all'atto della determinazione del quantum dell'incremento la Giunta Municipale debba comunque compiere una complessiva valutazione sulla misura dell'aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto;
- che, sempre secondo quanto affermato dalla medesima delibera, l'incremento dell'indennità disposto per i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti da parte della manovra 2020 non produce effetto anche su Assessori e Consiglieri, nonostante l'indennità di questi ultimi sia quantificata in proporzione all'emolumento dei Sindaci, sottolineando che dai lavori preparatori è indicato che "*andrebbe dunque valutata l'opportunità di specificare se la disposizione*

in esame è destinata a riverberarsi anche sulla determinazione dell'indennità degli altri amministratori locali, alla luce di quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL";
- che si ritiene che la nuova disciplina sia perfettamente applicabile a tutti gli enti siciliani in virtù del parere prot. 10601/2016 espresso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia;

Ritenuto:
- che l'aumento dell'indennità di funzione in questione costituisce un riconoscimento delle responsabilità, delle incombenze e della mole di lavoro che ricadono sui Sindaci dei piccoli comuni e deve, pertanto, essere visto come una misura di giustizia e di dignità;
- di dover rivedere, per tutte le ragioni sopra esposte, la determinazione dell'indennità di funzione spettante al Sindaco pro tempore del Comune di Mongiuffi Melia così come fissata dalla delibera di Giunta Municipale n. 87 del 17 luglio 2018;
- di dover prevedere, considerata anche la situazione economico-finanziaria dell'ente, l'incremento dell'indennità di funzione spettante al Sindaco pro tempore del Comune di Mongiuffi Melia nella misura pari all'85% dell'indennità prevista per i comuni aventi una popolazione fino ai 5000 abitanti. Ovvero nella misura pari ad € 1659, 38 a far data dall'1 luglio 2020;

Visti:
- l'. O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- la l. r. 26 giugno 2015, n. 11;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119, e le tabelle allegate;
- la l. 23 dicembre 2005, n. 266;
- la l. 19 dicembre 2019, n. 157;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE

1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2) di DETERMINARE l'indennità di funzione spettante al Sindaco pro tempore del Comune di Mongiuffi Melia in misura pari all'85% dell'indennità prevista per i comuni aventi una popolazione fino a 5000 abitanti, in conformità a quanto previsto dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, in misura pari, pertanto, ad € 1659, 38, nella cui determinazione è considerata anche la decurtazione imposta dalla l. 23 dicembre 2005, n. 266;
3) di DARE ATTO che l'indennità di funzione come sopra determinata sarà corrisposta al Sindaco pro tempore del Comune di Mongiuffi Melia a partire del 1 luglio 2020;
4) di DARE ATTO che la maggiore spesa determinata dall'aumento dell'indennità di funzione del Sindaco pro tempore del Comune di Mongiuffi Melia sarà in tutto o in parte recuperata tramite l'istituendo fondo presso il Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'art. 57-quater della l. 26 ottobre 2019, n. 124;
4) di DICHIARARE l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante che l'efficacia del medesimo decorrerà dall'1 luglio 2020, oramai imminente.

IL VICESINDACO